



COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

Originale

DELIBERAZIONE N. 71 in data: 18-11-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020
(ART.91 T.U. 267/2000)

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciotto** del mese di **novembre** alle ore 10:00, **nella sala municipale**, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO **Graziano COMINETTI** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO COMUNALE **Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI**

Intervengono i Signori:

COMINETTI Graziano	Presente	SINDACO
FERRARI Marcella	Presente	ASSESS.-VICESINDACO
BINDA Elena	Assente	ASSESSORE

Totale presenti 2

Totale assenti 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020
(ART.91 T.U. 267/2000)**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- che l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente recita *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68;
- l'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 198/2006;
- L'art. 76 c. 7 D.L. 112/2008;
- l'art. 3, comma 6 del D.L. 90/2014 che prevede che i limiti assunzionali non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

- l'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015;
- l'art. 16 del D.L. 113/2016 coordinato con la Legge 160/2016;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- il DL 24 aprile 2017, n. 50;
- il D. Lgs. 74 del 25/05/2017;
- il D. Lgs. 75 del 25/05/2017;

RICHIAMATE, altresì:

- la propria deliberazione n. 68 assunta in questa stessa seduta, con la quale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità", è stato approvato il piano triennale 2018/2020 delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- la propria deliberazione n. 69, assunta in questa stessa seduta, con la quale è stata approvata la dotazione organica ai sensi del D.Lgs n. 267/2000 e n. 165/2001;
- la propria deliberazione n. 70 assunta in questa stessa seduta, con la quale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 165/2001, così come modificato dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, è stata accertata l'assenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale;

DATO ATTO che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- non è tenuta al rispetto del pareggio di bilancio e che i comuni cedenti gli spazi assunzionali hanno rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2016;
- la previsione di spesa di personale dell'anno 2018, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inferiore ai limiti della spesa media sostenuta nel triennio (2011-2013);
- ha approvato il bilancio di previsione;
- ha provveduto all'invio alla banca dati della pubblica amministrazione dei documenti contabili approvati nel corso dell'anno 2017;
- non è tenuta all'invio della certificazione del pareggio di bilancio, ma i comuni aderenti, che vi sono tenuti, hanno inviato nei termini la certificazione del pareggio di bilancio;
- ha attivato la piattaforma di certificazione dei debiti e crediti (ex art. 9 del DL 185/2008);
- ha approvato il piano triennale 2018/2020 delle azioni positive in materia di pari opportunità;

RICORDATO in particolare che, l'articolo 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 come convertito dalla legge 114/2014 stabilisce che:

- comma 5: *"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile";*
- comma 5 – quater: *"Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli Enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o*



inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1 gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015."

RICHIAMATO l'art. 1 comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 16 c. 1 bis del D.L. 113/2016 convertito con la Legge 160/2016 e, da ultimo, dall'art. 22 comma 2 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, il quale stabilisce che:

"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente e' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018";

RICHIAMATA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, di interpretazione "ufficiale" sull'utilizzo dei resti assunzionali;

PRESO E DATO ATTO che dalla limitazione di cui sopra è anche esclusa l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 14, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, della quale è stata confermata la vigenza e l'applicabilità anche dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con delibera n. 59/2010;

RICHIAMATI, per quanto riguarda le modalità di copertura dei posti:

- le norme vigenti in materia di progressioni di carriera di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n° 150 e del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- le norme vigenti in materia di mobilità del personale ed in particolare gli articoli 30 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 36, comma 1, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

PRECISATO che la programmazione triennale potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze, connesse agli obiettivi dati ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme, che disciplinano le possibilità occupazionali nella pubblica amministrazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- la legge 12 novembre 2011, n. 183;
- la L. n. 215/2013 di conversione del DL n.101/2013;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazione nella legge n. 114/2014;
- la legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015);
- la legge 28/12/2015 n. 208;
- il D.L. 24/06/2016 n. 113, convertito con legge 24/06/2016 n. 160;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- il DL 24 aprile 2017, n. 50;
- il D. Lgs. n.74 del 25/05/2017;
- il D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

TUTTO ciò premesso visto e considerato;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

1. DI APPROVARE il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018/2020, come definito dal prospetto allegato sub A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI PREVEDERE, ai sensi del comma 5 dell'art.6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, la trasmissione del presente piano al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 30 giorni dall'adozione;
3. DI DARE ATTO che le mobilità ex art. 30, tra enti soggetti a limitazione delle assunzioni, come da consolidata interpretazione della Corte dei Conti, sono neutre ai fini delle facoltà assunzionali;
4. DI COMUNICARE il presente atto alle Organizzazioni Sindacali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.


Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Graziano COMINETTI





IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione

(X) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

(X) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari

Pescarolo ed Uniti, 29 NOV 2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal . 29 NOV 2017... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

**OGGETTO: PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2018/2020
(ART.91 T.U. 267/2000)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pescarolo ed Uniti, li 18-11-2017




Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pescarolo ed Uniti, li 18-11-2017



Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
rag. Sabrina Leni